

713 R
COSTRUZIONI

RAPPORTO

della Commissione speciale sul messaggio 25 ottobre 1957
concernente l'istituzione della Azienda elettrica ticinese

(del 6 giugno 1958)

Il messaggio relativo alla istituzione della Azienda elettrica ticinese, presentato dal Consiglio di Stato in data 25 ottobre 1957 è stato oggetto da parte della vostra Commissione di un attento esame che ha occupato, con ampi dibattiti, oltre venti sedute.

Si trattava infatti non solo di passare al vaglio le disposizioni dei singoli articoli, relativi ad un ente di nuova creazione e destinato a svolgere una attività molto complessa, ma altresì di fissare alcuni dei principi generali sui quali si baserà nell'avvenire la politica idroelettrica del Cantone.

Il risultato di questi lavori, svoltisi in continuità alla presenza dell'on. Nello Celio, capo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, lo trovate fissato in un nuovo progetto di legge, in talune parti sostanzialmente diverso da quello accompagnante il messaggio del Consiglio di Stato. Le modifiche si sono venute via via concretando nel corso delle due letture che la Commissione ha dedicato a questa legge la cui importanza non può essere sottovalutata.

Prima di passare a delle considerazioni di natura generale sarà opportuno riassumere articolo per articolo i criteri che hanno dettato le modificazioni.

L'articolo primo risulta immutato e non ha dato luogo a grandi discussioni.

Ma già a proposito del secondo articolo si sono accese nella vostra Commissione delle ampie, vivaci e non inutili discussioni.

Nei confronti del primo capoverso, quello specificante che l'azienda ha per iscopo la produzione ed il commercio della energia elettrica, è sorta una proposta di non affidarle che il commercio della stessa. Contro all'idea di affidarle la produzione di energia si è mossa l'eccezione che, per il momento almeno, non sarebbero a disposizione dell'aziende che le quote di energia derivanti dalla partecipazione agli impianti della Maggia ed a quelli del Bienio. Chi muoveva questa obiezione era preoccupato tra l'altro dall'idea che, essendo dal progetto l'Azienda elettrica cantonale esentata dal pagamento di imposta, in caso di riscatto di impianti ora di proprietà privata i Comuni che attualmente fruiscono del gettito di imposte derivanti dalla loro esistenza ne sarebbero privati senza compenso. Mentre la discussione di quest'ultimo aspetto del problema è stata rimandata all'art. 4, subito la maggioranza della Commissione ha affermato la opportunità di stabilire sin dall'inizio nella legge che l'Azienda è creata per la produzione ed il commercio, non guardando solo al caso della assunzione totale di un impianto quale potrebbe essere determinata dal riscatto degli impianti della Biaschina, ma comprendendo nel concetto di « produzione » ogni partecipazione maggioritaria od anche solo parziale ad impianti di produzione esistenti o da costruirsi.

Il secondo capoverso dell'art. 2 ha subito esso pure una profonda modifica. Prima di tutto è stato precisato che l'Azienda disporrà non solo delle forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio, ma anche delle quote di energia provenienti da esistenti o future partecipazioni.

Questo capoverso conteneva pure il concetto di una priorità della Azienda nella concessione di forze idriche, priorità sulla quale avrebbe deciso il Gran

Consiglio, il concetto è stato meglio precisato affermando che all'Azienda sarebbe affidato lo sfruttamento di quelle acque che lo Stato decide di utilizzare in proprio. In questo caso basta un puro e semplice richiamo alla legislazione cantonale o federale che stabilisce appunto la priorità per le comunità che intendano sfruttare in proprio acque che loro appartengono.

Ed altra, amplissima, discussione ha suscitato il paragrafo terzo di questo articolo due, quello che stabilisce: L'Azienda è amministrata secondo criteri commerciali, avuto riguardo al fabbisogno cantonale di energia.

Due tesi si sono affrontate: quella che vedeva nella Azienda uno strumento per la realizzazione di una determinata politica a beneficio della economia generale del Cantone o di determinate regioni ed industrie e l'altra la quale domandava dalla Azienda una sana ed oculata amministrazione lasciando allo Stato il compito di fare esso stesso la propria politica economica. Nella discussione le due tesi si sono di fatto molto avvicinate. Una volta chiarito ed ammesso il concetto fondamentale secondo cui lo Stato non può affidare al Consiglio di amministrazione di una delle sue aziende il compito di decidere caso per caso sui modi e la misura atti a perseguire determinati fini di politica economica che le sono estranei, restava evidente che i criteri da adottarsi nella gestione erano quelli che usansi definire commerciali. Ma la Commissione non avrebbe potuto accettare questa semplice enunciazione, la quale, contro il suo intento e l'opinione dello stesso Consiglio di Stato, poteva interpretarsi come un invito ad anteporre ad ogni altra considerazione la ricerca di un massimo prezzo per l'energia venduta.

Per evitare ciò la Commissione, dopo aver scartato la formula troppo vaga del « riguardo al fabbisogno della economia cantonale », ha adottato quella meglio aderente ai suoi concetti di « avuto riguardo al fabbisogno cantonale di energia ».

L'articolo terzo è stato, come il primo, accettato senza modificazioni. L'idea di fissare in questa legge l'ammontare del capitale di dotazione venne abbandonata quando matura riflessione convinse che questo capitale dovrà adeguarsi via via ai compiti che il Gran Consiglio affiderà all'Azienda.

Invece l'articolo quarto ha formato oggetto di un lungo e ripetuto esame sulla base di studi e di tabelle che il Dipartimento delle pubbliche costruzioni presentò, dapprima di propria iniziativa, indi su invito dei commissari.

La preoccupazione centrale era questa: come evitare un danno improvviso e sensibilissimo a quei Comuni che per il sorgere della Azienda elettrica ticinese si sarebbero veduti, in caso di riscatto, privati del gettito delle imposte loro pagate da impianti esistenti di società private o del possibile beneficio su impianti nuovi costruiti dall'Azienda.

L'obiezione, di una logica rigorosa, nel senso che un vantaggio precedente non poteva essere garantito in eterno e che tutti i Comuni sono soggetti a perdite del genere nel caso della chiusura o del trasferimento di una industria privata, è stata scartata per delle evidenti ragioni di equità e opportunità politica.

Per ovviare a questo inconveniente, il Consiglio di Stato proponeva, dapprima, di applicare all'Azienda, con alcuni accorgimenti ed adattamenti, le disposizioni fiscali che regolano la imposizione delle aziende municipalizzate. Ma tutti i calcoli dimostrarono che con simile metodo non si sarebbe mai riusciti a coprire neanche lontanamente la perdita prevedibile per i Comuni qualora un impianto — ed era presente agli occhi ed alla mente di tutti l'eventuale sorte della Biaschina — fosse riscattato e affidato alla Azienda cantonale.

Riaffiorò a più riprese l'idea di affidare alla Azienda soltanto il commercio della energia per creare per ogni impianto un simulacro di società anonima al

soli fini fiscali. La complessità di una simile soluzione la fece scartare dalla maggioranza della Commissione.

Prevalse ad un dato tempo l'idea di limitarsi ad affermare nella legge che l'Azienda cantonale è esonerata da imposte e tasse, rimandando ad un articolo transitorio l'invito al Consiglio di Stato di stipulare con i Comuni interessati delle convenzioni destinate a compensare, secondo criteri e per una durata da stabilirsi, il reddito cessante delle imposte pagate dalle società anonime di cui si fossero riscattati gli impianti. Soluzione questa che appariva senz'altro preferibile ad una monca applicazione della imponibilità prevista per le aziende municipalizzate, ma non priva a sua volta della complessità derivante dai possibili elementi di valutazione.

Infine il Consiglio di Stato presentò la soluzione che vedete fissata nell'art. 4 quale oggi vi è sottoposto. Il concetto di indennità è già applicato dalla Confederazione per quel che riguarda impianti propri non soggetti ad imposizione cantonale e comunale. La disposizione ha il merito di una grande chiarezza — meglio certo di quanto non possa apparire ad una prima ed affrettata lettura — ed è congegnata in modo da salvaguardare gli interessi dei Comuni sia in caso di riscatto di impianti esistenti, sia di costruzione di nuovi da parte della Azienda cantonale anziché da parte di terzi.

La soluzione offre un altro vantaggio, quello di trovare adeguata sede in un articolo di questa legge. Sino a che infatti non si era parlato di indennità, ma di una imposta, la maggioranza dei commissari era stata piuttosto propensa a stralciare questo articolo dalla legge sulla Azienda elettrica ticinese per farne un articolo speciale della legge sulla imposizione delle aziende idroelettriche, oppure anche della legge tributaria generale.

Il fatto che la legge venga a sancire ai Comuni il diritto ad una indennità, fissa e non oscillante come potrebbe essere per il gettito delle imposte, perché lo Stato utilizza delle forze idriche di sua proprietà, può essere oggetto di qualche scrupolo giuridico, ma nessuno ne potrà contestare la opportunità politica tanto più quando lo Stato ha sempre riconosciuto ai Comuni il diritto di partecipare ai vantaggi fiscali derivanti dalla esistenza sul loro territorio di impianti ed oggi ha esteso i benefici di questa imposizione ai Comuni del bacino imbrifero, tenendo calcolo non solo della perequazione dei manufatti e degli impianti, ma altresì dei salti e della lunghezza delle rive e fissando un precipuo per testa di popolazione.

L'art. 4 è stato lo scoglio maggiore che la Commissione ha dovuto affrontare. Essa si è chinata con grande interesse su tutte le soluzioni possibili. Oggi, raccomandandovi di accettare l'articolo nella sua attuale redazione, ha la convinzione che esso risponde sia agli interessi dei Comuni sia a quelli della creanda Azienda e degli ulteriori sviluppi della politica idroelettrica del Cantone.

E veniamo all'art. 5. Anche qui vi è stata una modifica sostanziale. Mentre il terzo capoverso di questo articolo — i primi due sono immutati — recitava :

« I prestiti stipulati dall'Azienda per un importo eccedente un milione di franchi necessitano il consenso dell'Autorità legislativa », nella sua redazione attuale dice :

« Gli impegni dell'Azienda eccedenti la ordinaria amministrazione ed il normale commercio di energia, e segnatamente quelli relativi a nuovi impianti, partecipazioni, rinvii importanti, o anche quelli commerciali, in quanto domandino l'accensione di mutui eccedenti il normale fabbisogno di esercizio o la concessione di importanti garanzie a lunga scadenza, sono soggetti alla approvazione del Gran Consiglio ».

La cifra di un milione è scomparsa, ma l'articolo non è affatto per questo indebolito. Esso nella sua attuale redazione si adegua meglio alla complessa

attività che dovrà svolgere l'Azienda nei campi della produzione e del commercio che le sono affidati. Dalla discussione è infatti risultato con grande evidenza che anche nel gioco normale della contrattazione di partecipazioni, garanzie, fornitura di energia per lunghi periodi si può impegnare l'Azienda per parecchi milioni senza che insorga la necessità di contrarre prestiti. Nell'adottare la formulazione dell'articolo quale vi viene sottoposta, la vostra Commissione non ha affatto inteso appesantire il funzionamento dell'Azienda, bensì piuttosto marcare ancora una volta il concetto che proprietario delle forze d'acqua è lo Stato e che ai suoi organi compete ogni decisione di grande importanza relativa allo sfruttamento delle stesse. Non dubitiamo che la pratica indicherà, meglio che la inclusione di qualche numero assoluto, i limiti delle rispettive competenze che già il regolamento dell'Azienda dovrà cercare di meglio circoscrivere.

Mentre l'art. 6 è restato immutato, l'art. 7 ha subito due ritocchi.

Il primo ha riferimento alle incompatibilità. Il Consiglio di Stato prevedeva la non eleggibilità di membri di Consigli d'amministrazione di aziende elettriche private. La Commissione vi ha logicamente aggiunto i dirigenti delle stesse ed i funzionari ed impiegati dello Stato. In un primo tempo la incompatibilità era pure stata decretata per i dirigenti ed i consiglieri di amministrazione di aziende elettriche pubbliche, ma in seconda lettura la Commissione è rinvenuta su questa decisione, mossa dalla preoccupazione di non restringere a priori eccessivamente le possibilità di scelta da parte del Consiglio di Stato escludendo molte persone e proprio tra quelle che nel nostro Cantone hanno avuto maggiore possibilità di acquistare conoscenze nella complessa materia. Tuttavia la Commissione non nega che in taluni casi possano insorgere contrasti di interesse anche tra l'Azienda cantonale e una data azienda elettrica comunale. Toccherà in primo luogo alla oculatezza del Consiglio di Stato e poi alla discrezione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda cantonale evitare che da simile possibilità nascano degli inconvenienti.

Il secondo ritocco subito dall'art. 7 fa sì che la durata della carica dei membri del Consiglio di amministrazione sia di tre anni (analoga a quella dei membri del Consiglio di Stato) ed il rinnovo avvenga per un terzo ogni anno. E' apparso infatti inopportuno accettare una durata in carica per quattro anni con rinnovo totale o parziale all'indomani del rinnovo dei poteri cantonali. La modifica adottata dalla Commissione sembra meglio atta a garantire la continuità dei lavori del Consiglio di amministrazione e degli altri organi elettivi dell'Azienda cantonale.

Gli art. 8 e 9 sono stati accolti dalla Commissione nel loro testo primitivo (tranne qualche ritocco redazionale) eccezion fatta per le lettere f) ed i) dell'art. 9 dove, mutando dizione, si precisa che il Consiglio dell'Azienda non «approva» ma «propone per la sovvenzione» sia i progetti di convenzione circa la costruzione di impianti e le partecipazioni, (competenza del Gran Consiglio) sia le convenzioni sulla delimitazione delle zone (competenza del Consiglio di Stato).

Gli art. 10, 11 e 12 non hanno subito modifiche tranne le precisazioni circa la durata in carica del Comitato (tre anni anziché quattro), sulla maggioranza richiesta per la nomina e sul modo di votazione.

L'art. 13 è stato stralciato, la materia essendo già regolata dalla lettera b) dell'art. 9.

Gli art. 14, 15 e 16 (che diventano rispettivamente 13, 14 e 15 nel nuovo testo di progetto) non subiscono che lievi modifiche redazionali e per motivi già illustrati in questo rapporto (durata delle cariche).

E' poi stato aggiunto un art. 16 (nuovo) del seguente tenore:

«Gli emolumenti e le indennità spettanti ai membri del Consiglio, del Comitato e dell'Ufficio di revisione sono stabiliti dal Consiglio di Stato».

Da questo punto la numerazione degli articoli ricomincia a coincidere con quella del primo progetto.

L'art. 17 (assieme a quello conclusivo, art. 20) è l'ultimo ad essere stato accettato nella sua redazione primitiva.

Viva ed ampia discussione hanno sollevato invece gli art. 18 e 19.

Il dibattito è stato suscitato dal desiderio degli uni di assicurare allo Stato la libera disposizione degli utili dell'Azienda, dedotto il 10 % secondo il primo progetto da destinarsi al promovimento della economia cantonale, e dal desiderio degli altri che nei primi anni questi utili siano destinati alla creazione di un fondo per la copertura di spese derivanti da eventuali riscatti di impianti o dalle costruzioni di nuovi. La prima decisione che al riguardo la Commissione ha dovuto prendere è stata quella a sapersi se un certo accantonamento in previsione dei futuri bisogni di espansione dell'Azienda debba essere fatto; e la risposta è stata affermativa. Dopo di che si è dovuto decidere se tale fondo dovesse essere creato dall'Azienda stessa oppure dal Consiglio di Stato. La seconda soluzione è stata adottata in considerazione del fatto che nessuna delle operazioni previste (riscatti, nuove costruzioni) può essere fatta senza il consenso del Gran Consiglio per cui parrebbe illogico che un ente creasse un fondo di cui non ha facoltà di disporre.

L'art. 18 è stato quindi accettato senza modificazioni.

L'art. 19 è stato invece modificato nel senso di stabilire che gli utili saranno devoluti per il 50 % al bilancio ordinario dello Stato, per il 10 % al fondo per il promovimento della economia cantonale e per il rimanente 40 % al fondo di rinnovamento degli impianti ed al potenziamento della produzione.

Si tratta di una soluzione di compromesso. Le attese di coloro i quali vogliono l'Azienda cantonale affinché allo Stato vengano degli utili che sinora erano realizzati da privati non possono essere completamente deluse. Nello stesso tempo una politica prudentiale di accantonamenti non è da rifiutarsi anche se notoriamente questo fondo non potrà, nei primi tempi, bastare ad assicurare l'autofinanziamento dell'Azienda.

Abbiamo così tentato di riassumere oggettivamente una discussione che ha preso, come abbiamo detto, più di venti sedute e che la Cancelleria del Gran Consiglio ha diligentemente raccolto in 320 pagine di verbali.

La Commissione si è dichiarata, unanime, favorevole alla istituzione della

La Commissione si è dichiarata unanime favorevole alla istituzione della Azienda elettrica ticinese. Essa ha voluto farne un ente atto a difendere gli interessi del Cantone nello sfruttamento delle acque che sono la sua maggiore ricchezza demaniale. Ha voluto che questo ente sia l'espressione di una concorde volontà dei cittadini, da ciò l'assenso alla designazione dei membri del Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio di Stato unanime, da ciò una richiesta di elezione del Comitato dell'Azienda a maggioranza qualificata, richiesta che è stata accolta dalla Commissione, la quale ha espresso l'opinione concorde dei suoi membri che nelle nomine del comitato si terrà conto equo delle diverse rappresentanze. Qui più che la lettera deve prevalere lo spirito che anima le nostre istituzioni.

La Commissione si è chiaramente espressa nel senso che all'Azienda sono devolute le competenze tecniche e commerciali, ma che la direzione della politica idroelettrica del paese deve essere riservata ai consessi eletti dal popolo: Consiglio di Stato e Gran Consiglio.

Per le stesse ragioni sono state scartate quelle proposte che tendevano a fare dell'Azienda lo strumento di applicazione di una determinata politica in favore della economia generale del paese. A questo deve provvedere lo Stato utilizzando in primo luogo il 10 % degli utili dell'Azienda e, qualora ne fosse il caso, anche una parte degli utili destinati al bilancio ordinario.

Qualcuno aveva ventilato la opportunità di rimandare una decisione in merito all'Azienda elettrica ticinese a quando Consiglio di Stato e Gran Consiglio si fossero pronunciati sulla sorte della Biaschina. L'idea è stata scartata, ritenendo la stragrande maggioranza della Commissione provvida cosa che il Cantone al momento in cui una decisione verrà presa — si tratti di una gestione in proprio o di una partecipazione maggioritaria — disponga di un ente già costituito che dia tutte le garanzie circa la possibilità di non andare incontro a dei periodi di incertezza con le inevitabili conseguenze che ne deriverebbero.

Fatte queste considerazioni, vi invitiamo, onorevoli colleghi, ad approvare la entrata in materia sul progetto di legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese e gli articoli come alle proposte della vostra Commissione, quali risultano dal progetto di legge che qui in calce vi sottoponiamo.

Per la Commissione speciale :

P. Pellegrini, relatore

Bernasconi B. — Borella A. — Borella F.
— Bossi — Celio — Lafranchi Art. —
Maspoli — Merlini, con riserva — Olgiati
— Pedimina — Pellegrini A. — Pelli —
Tettamanti T. — Verda, con riserva

Disegno di

LEGGE

istitutente l'Azienda elettrica ticinese

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 25 ottobre 1957 n. 713 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Azienda statale Sotto la denominazione « Azienda elettrica ticinese » è istituita una azienda cantonale, indipendente dalla amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria e sede a Bellinzona.

Lo Stato ne garantisce gli impegni.

Art. 2.

Scopo e mezzi L'Azienda ha per scopo la produzione ed il commercio di energia elettrica.

A tale effetto dispone delle forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio, secondo la legislazione cantonale e federale vigente, nonché delle quote di energia provenienti da esistenti o future partecipazioni.

L'Azienda è amministrata secondo criteri commerciali, avuto riguardo al fabbisogno cantonale di energia.

Art. 3.

Capitale

Il capitale di dotazione è fornito dallo Stato.

Il Gran Consiglio ne fissa, con decreto speciale, l'importo e il tasso d'interesse.

Art. 4.

L'Azienda cantonale è esonerata da imposte e tasse.

Esonero dalle imposte; compenso e riparto

A titolo di compenso per la perdita delle imposte comunali su impianti assunti o costruiti dall'Azienda, questa versa ai Comuni una indennità di Fr. 3,— per anno e per cavallo lordo.

Da tale importo viene in primo luogo dedotta la somma necessaria a corrispondere una indennità di Fr. 2,— per testa di popolazione ai Comuni del bacino imbrifero, ritenuto un minimo di Fr. 3.500,—.

L'importo da ripartire per questo titolo non può essere superiore alla metà della somma disponibile. Qualora lo superi, si decurtano in primo luogo, proporzionalmente, gli importi eccedenti il minimo assicurato ad ogni Comune, indi, per la rimanenza, i minimi medesimi.

Nel caso di impianti sovrastanti l'uno all'altro, appartenenti a diverse aziende, l'indennità per testa di popolazione è decurtata degli importi provenienti da terzi, così da non superare, complessivamente, i Fr. 2,— per abitante ed il massimo di Fr. 3.500,—.

L'indennità non distribuita per questo titolo viene aggiunta alla porzione residuante per l'ulteriore riparto.

L'indennità residuante è assegnata, per il 50 %, in ragione della perequazione.

L'ulteriore 50 % è attribuito :

- a) per il 60 % ai Comuni confinanti, dalla presa alla resa, con i corsi d'acqua utilizzati, in proporzione della cifra indicativa costituita dalla somma dei singoli salti teorici dei corsi d'acqua nelle giurisdizioni comunali, moltiplicati per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione;
- b) per il 40 % ai medesimi Comuni in proporzione della cifra indicativa costituita dalla somma delle singole lunghezze di sponda dei corsi d'acqua entro le giurisdizioni comunali, moltiplicate per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione.

Art. 5.

L'Azienda è posta sotto la vigilanza dello Stato.

Vigilanzc

Il rapporto di gestione, i conti, ed il rapporto dei revisori sono sottoposti ogni anno al Gran Consiglio per la ratifica.

Gli impegni dell'Azienda eccedenti l'ordinaria amministrazione ed il normale commercio di energia, e segnatamente quelli relativi a nuovi impianti, partecipazioni, rinvii importanti, o anche quelli commerciali, in quanto domandino l'accensione di mutui eccedenti il normale fabbisogno d'esercizio o la concessione di importanti garanzie a lunga scadenza, sono soggetti all'approvazione del Gran Consiglio.

Organi

Art. 6.

Gli organi dell'Azienda sono :

1. Il Consiglio di amministrazione
2. Il Comitato
3. La Direzione
4. L'Ufficio di revisione.

Art. 7.

a) Consiglio
di amministra-
zione:
Composizione

Il Consiglio di amministrazione si compone di undici membri scelti fra i cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone.

Non sono eleggibili i membri di Consigli di amministrazione, di Consigli direttivi, il personale dirigente di aziende elettriche private, i funzionari e gli impiegati dello Stato.

Il Consiglio di amministrazione è nominato a voto unanime del Consiglio di Stato.

I suoi membri stanno in carica tre anni, e si rinnovano per $\frac{1}{3}$ ogni anno.

Per i primi rinnovi, l'ordine di uscita è determinato dalla sorte.

I membri uscenti sono sempre rieleggibili.

Verificandosi una vacanza il nuovo eletto subentra nel turno del membro sostituito.

Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente.

Nomina pure un segretario, scelto fra i dipendenti dell'Azienda.

Art. 8.

Convocazioni
e sedute

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente o del vice-presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono.

Deve pure essere convocato quando un amministratore o il direttore lo chiedono con domanda scritta e motivata.

Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno 7 membri: esso decide a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto decide il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 9.

Compiti
e attributi

Il Consiglio sovraintende alla direzione dell'Azienda ed esercita la vigilanza generale sugli affari dell'amministrazione.

Nei limiti della legge e del regolamento, esercita particolarmente le seguenti funzioni:

- a) emana i regolamenti per l'organizzazione dell'Azienda, lo statuto organico del personale e il regolamento di servizio, soggetti a ratifica da parte del Consiglio di Stato;
- b) nomina il direttore e i funzionari previsti dall'organico;
- c) designa le persone che, con firma collettiva, vincolano la Azienda verso terzi;

- d) approva i conti preventivi e accorda i crediti nei limiti delle sue competenze;
- e) propone alle Autorità superiori gli impegni sorpassanti le sue competenze;
- f) propone i progetti di convenzione circa la costruzione di impianti e le partecipazioni;
- g) approva i contratti di acquisto e di vendita dell'energia, in quanto non delegati ad altri organi;
- h) delibera sul rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio, all'intenzione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio;
- i) sottopone al Consiglio di Stato per l'approvazione le convenzioni sulla delimitazione delle zone.

Art. 10.

Il Comitato si compone di cinque membri scelti dal Consiglio di amministrazione nel suo seno ed eletti alla maggioranza qualificata di $\frac{2}{3}$.

Ne fanno parte di diritto il presidente e il vice-presidente.

La designazione avviene al momento della composizione del Consiglio.

Esso sta in carica tre anni, e si rinnova per $\frac{1}{3}$ ogni anno. I suoi membri sono sempre rieleggibili.

E' presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione.

b) Il Comitato:
Composizione

Art. 11.

Il Comitato si riunisce quando è convocato dal presidente, o quando uno dei suoi membri o il direttore ne domandano la convocazione.

Sedute

Art. 12.

Il Comitato sorveglia la gestione dell'Azienda e preavvisa al Consiglio gli oggetti sottoposti al suo giudizio.

Competenze

Esso decide sulle questioni che gli sono delegate dal Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono valide se prese alla presenza di almeno tre membri: esso decide a maggioranza dei presenti.

Art. 13.

La direzione gerisce gli affari correnti dell'Azienda, e provvede al suo sviluppo. Essa rappresenta l'Azienda e istruisce le pratiche di competenza del Comitato e del Consiglio, formulando il suo preavviso.

c) La direzione:
Competenze

La direzione eseguisce le decisioni degli organi superiori.

Art. 14.

L'Ufficio di revisione, composto di tre membri ed un supplente, è nominato dal Gran Consiglio per un periodo di tre anni.

d) L' Ufficio di
revisione:
Composizione
e nomina

Esso si rinnova per $\frac{1}{3}$ ogni anno e i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Art. 15.

Competenze

L'Ufficio di revisione verifica la contabilità, le operazioni di gestione, la rispondenza di queste con le decisioni degli organi dell'Azienda, il conto perdite e profitti e il bilancio.

Esso presenta annualmente il suo rapporto al Consiglio di Stato per il Gran Consiglio.

I membri dell'Ufficio hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell'Azienda.

Art. 16.

Emolumenti

Gli emolumenti e indennità spettanti ai membri del Consiglio, del Comitato e dell'Ufficio di revisione, sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

Art. 17.

Conti

L'esercizio dell'Azienda si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi il conto di esercizio dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'Ufficio di revisione.

Entro sei mesi il conto di esercizio dovrà essere sottoposto al Gran Consiglio.

Art. 18.

Bilancio

Il bilancio deve essere compilato conformemente al Codice Svizzero delle obbligazioni (art. 662 - 670 C.O.).

Dall'utile netto risultante dopo deduzione delle spese, sarà prelevato il 5 % da assegnare al fondo di riserva generale, riservato l'art. 671 cpv. 2 C.O.

Per compensare le perdite di valori degli impianti a seguito di usura e deterioramento tecnico, il Consiglio di amministrazione costituirà riserve da fissare di volta in volta.

Il Consiglio di amministrazione dovrà pure costituire riserve destinate a coprire le perdite di anni sfavorevoli.

Art. 19.

Destinazione dell'utile

L'utile dell'azienda è devoluto allo Stato con la seguente destinazione:

10 % al fondo per il promovimento dell'economia cantonale;

40 % al fondo di rinnovamento degli impianti e di potenziamento della produzione;

50 % al bilancio dello Stato.

Art. 20.

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.